



Cremona
COMUNE DI CREMONA

ALLEGATO "A"

Regolamento

PER I CIRCHI EQUESTRI E LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE



Il tradizionale Luna Park di San Pietro di Cremona

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Classificazione dei Circhi Equestri
- Art. 3 Definizione dell'attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di divertimento
- Art. 4 Durata delle concessioni
- Art. 5 Responsabilità del procedimento e competenze degli Uffici Comunali
- Art. 6 Elenco delle aree disponibili
- Art. 7 Requisiti e criteri generali per la concessione delle aree
- Art. 8 Domanda per la concessione delle aree per i Parchi divertimento e le attività dello Spettacolo Viaggiante
- Art. 9 Concessione dell'area
- Art. 10 Svolgimento dell'attività su aree di proprietà privata
- Art. 11 Concertazione
- Art. 12 Registrazione delle attrazioni

TITOLO II: AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI CUI ALL'ART. 69 DEL TULPS

- Art. 13 Disposizioni generali
- Art. 14 Modalità procedurali
- Art. 15 Istruttoria delle domande
- Art. 16 Modifiche e subingressi

TITOLO III: PARCHI DI DIVERTIMENTO

- Art. 17 Modalità di organizzazione e gestione
- Art. 18 Parchi tradizionali
- Art. 19 Verifica delle condizioni di sicurezza
- Art. 20 Organico funzionale
- Art. 21 Concessione delle aree
- Art. 22 Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i Parchi di divertimento
- Art. 23 Concessioni a Società
- Art. 24 Rinunce e assenze
- Art. 25 Sostituzione delle attrazioni
- Art. 26 Sostituzione dell'attrazione, in caso di sinistro
- Art. 27 Concessione a rotazione
- Art. 28 Cambiamento del titolare
- Art. 29 Attrazioni di novità

- Art. 30 Attrazioni accessorie
- Art. 31 Attività complementari
- Art. 32 Divieto di subconcessione e di sostituzione dell'attrazione
- Art. 33 Rappresentanza
- Art. 34 Obblighi del concessionario
- Art. 35 Tariffe e canoni
- Art. 36 Deposito cauzionale
- Art. 37 Responsabilità
- Art. 38 Allestimento e funzionamento del Parco
- Art. 39 Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro
- Art. 40 Durata e orario
- Art. 41 Roulottes di abitazione e mezzi di trasporto

TITOLO IV: IMPIANTI MINORI

- Art. 42 Complessi non costituenti Parchi Tradizionali
- Art. 43 Singola attrazione

TITOLO V: CONCESSIONI PLURIENNALI

- Art. 44 Criteri per le concessioni novennali di area

TITOLO VI: CIRCHI EQUESTRI

- Art. 45 Definizioni
- Art. 46 Disposizioni generali
- Art. 47 Domanda per la concessione delle aree
- Art. 48 Criteri di concessione
- Art. 49 Rilascio delle concessioni
- Art. 50 Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro
- Art. 51 Obblighi del concessionario
- Art. 52 Divieto di sub-concessione -rappresentanza

TITOLO VII: TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 53 Disposizioni generali per l'impiego degli animali - ABROGATO
- Art. 54 Animali impiegati nei Circhi equestri- ABROGATO
- Art. 55 Animali impiegati nello Spettacolo Viaggiante- ABROGATO

TITOLO VIII: PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 56 Revoche ed esclusioni

Art. 57 Sanzioni

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58 Norme integrative

Art. 59 Norme transitorie e finali

Art. 60 Entrata in vigore del presente Regolamento

Art. 61 Abrogazione norme precedenti

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337, disciplina la concessione di aree comunali (sia demaniali che patrimoniali) per l'installazione dei Circhi Equestri, delle attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di divertimento, nonché le modalità di svolgimento di tali attività.
2. Le aree concedibili per lo svolgimento dell'attività sono quelle individuate nell'apposito elenco di cui all'art. 9 della Legge citata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, comma 10.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, ai Circhi Equestri ed alle attività dello Spettacolo Viaggiante, esercitati su aree private.
4. Il Comune non assumerà responsabilità alcuna in ordine all'esercizio delle attività, di cui al primo comma, limitandosi a disciplinarlo con il presente Regolamento.
5. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento si conformano ai principi generali di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche.
6. Per le certificazioni amministrative e le altre documentazioni richieste dal presente Regolamento, si applicano, in tutti i casi previsti, le disposizioni del D.P.R. 445/2000.
7. Per le certificazioni antimafia, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 8.8.1994, n. 490 e del D.P.R. 3.6.1998, n. 252.

Art. 2 Classificazione dei Circhi Equestri

1. I circhi si intendono classificati analogamente alla suddivisione ministeriale nelle seguenti categorie:

1a classe:

n. posti a sedere superiore a 2000

n. addetti non inferiore a 80

2a classe:

n. posti a sedere compreso tra 1.000 e 2000

n. addetti compreso tra 30 e 60

3a classe:

n. posti a sedere compreso tra 600 e 900

n. addetti compreso tra 15 e 24

4a classe:

n. posti a sedere compreso tra 350 e 500

n. addetti compreso tra 7 e 12

5a classe:

n. posti a sedere compreso tra 100 e 300

n. addetti compreso tra 5 e 6 (se presenti animali non domestici almeno 8).

2. Per la classificazione dei teatri viaggianti e moto auto acrobatiche si valuterà il solo requisito del numero dei posti a sedere.

3. Per il riconoscimento dell'appartenenza alle categorie di cui sopra, i circhi dovranno soddisfare a tutti e due i requisiti previsti da ciascuna classe.

4. Nel caso in cui la domanda venga presentata riferita ad una classe, il circo, qualora ammesso a partecipare, dovrà obbligatoriamente esercitare l'attività con la classe per la quale è stato concesso ed ammesso nel territorio comunale.

Art. 3 Definizione dell'attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di divertimento

1. Sono considerate attività dello Spettacolo Viaggiante, a sensi dell'art. 2 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, le attività spettacolari, i trattamenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se operanti in maniera stabile.

2. Le suddette attività, trattenimenti ed attrazioni sono ricompresi in appositi elenchi, istituiti a sensi dell'art. 4 della legge 337/68.

3. Per la classificazione, si tiene conto delle specifiche disposizioni ministeriali.

4. In base a tali disposizioni, sono considerati parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni dello Spettacolo Viaggiante, classificati nelle seguenti tre categorie:

- a) Parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni di cui almeno sei grandi attrazioni;
- b) Parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;
- c) Parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci, di cui almeno due grandi, oppure cinque medie. Rientrano in questa categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per la classificazione nelle due categorie superiori, nonché i parchi permanenti di genere acquatico, faunistico e naturalistico, a prescindere dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti".

5. Le norme del Regolamento si applicano, anche, alle mostre faunistiche itineranti, aventi le caratteristiche previste dalla Legge 337/68.

6. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le attività di artista da strada, in quanto, per la loro specificità, sono oggetto di autonome disposizioni.

7. Sono inoltre integralmente richiamate le definizioni di cui all'articolo 2 del DM 18.5.2007 "Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante".

Art. 4 Durata delle concessioni

1. Le concessioni delle aree comunali per le attività disciplinate dal presente Regolamento sono di norma temporanee, per periodi non eccedenti i 50 giorni consecutivi, eventualmente prorogabili fino a 60 giorni, e solo eccezionalmente fino a 90 giorni, qualora si tratti di Parchi di divertimento di 1^ categoria; per le singole attrazioni o per complessi con meno di 6 attrazioni, non costituenti Parco di divertimento, da installare nei parchi urbani, nelle zone a verde ed in altre aree idonee possono essere rilasciate, con l'osservanza dei criteri di cui al successivo art. 7, concessioni pluriennali della durata massima di anni nove, eventualmente rinnovabili, a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

2. La durata delle singole occupazioni è fissata dal Comune, tenendo anche conto dei tempi di montaggio e smontaggio delle strutture, della necessità di sgombero tempestivo delle aree, che devono ospitare altre attività o manifestazioni e di ogni altra esigenza di pubblico interesse.

3. L'istituzione di nuovi parchi di divertimento, costituiti da almeno 6 attrazioni, è deliberata dal Consiglio Comunale, mentre la Giunta Comunale può autorizzare preventivamente sperimentazioni temporanee limitate ad un solo anno.

Art. 5 Responsabilità del procedimento e competenze degli Uffici Comunali

La competenza per l'organizzazione dei Parchi di divertimento, l'assegnazione degli spazi e il rilascio delle autorizzazioni di esercizio è attribuita al personale comunale, in base al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. Alla Polizia Municipale e agli altri organi preposti ai controlli è affidata, secondo le rispettive competenze istituzionali, la vigilanza sullo svolgimento delle attività, per quanto riguarda l'ordine, la sicurezza pubblica, la viabilità, e il rispetto delle norme.

3. La concessione delle aree è rilasciata direttamente dal Responsabile del Servizio competente o dal suo sostituto, ad ogni singolo esercente, in possesso dei prescritti requisiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. Per tutte le domande previste dal presente Regolamento, il Comune mette a disposizione appositi moduli, di cui gli operatori potranno avvalersi senza vincolo d'uso.

Art. 6 Elenco delle aree disponibili

1. La Giunta Comunale delibera l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei Circhi, delle attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di divertimento; l'elenco è aggiornato periodicamente, almeno una volta all'anno.

2. Dette aree sono reperite all'interno delle zone con destinazione a Verde Pubblico ed attrezzature sportive ed altre riconosciute idonee, equamente distribuite sul territorio comunale, in relazione alla consistenza degli spazi, alle caratteristiche topografiche, ed ai fruitori potenziali, in modo da assicurare un'adeguata distanza dalle abitazioni e da altre attività.

3. Le località prescelte per l'impianto dei Parchi Divertimento e dei Circhi devono essere sufficientemente isolate, ai fini di evitare la propagazione degli incendi e devono essere dotate di sufficienti spazi per l'agevole accesso dei mezzi di soccorso.

4. In loco, devono esistere, possibilmente, impianti idrici adatti per la protezione contro gli eventuali incendi; in mancanza, sarà fatto carico agli esercenti di installare idonei mezzi di estinzione.

5. Prima dell'inserimento di un'area nell'elenco, sarà fatta verificare dai competenti uffici tecnici l'idoneità del suolo all'impianto delle attrazioni, anche dal punto di vista della solidità del terreno.

6. Per le aree da destinare a Parchi divertimento sarà assicurata la presenza di un idoneo impianto di illuminazione esterna, che garantisca una sufficiente alimentazione anche in caso di black-out, e la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura, nonché un'adeguata dotazione di servizi igienici, anche mobili.

7. In caso di indisponibilità temporanea o definitiva delle predette aree, per motivi di pubblica necessità, verrà messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale altra area idonea.

8. Nei Parchi di divertimento potranno essere riservate delle aree agli artisti di strada, ai piccoli spettacoli e alle Imprese Straniere di Spettacoli, sempreché non impediscano il regolare svolgimento del Parco stesso.

9. Le aree per le concessioni novennali sono separatamente catalogate, in elenco non soggetto a revisione annuale, se non nell'ipotesi di addizione e sottrazione delle stesse.

10. Limitatamente alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, è in facoltà del Comune di autorizzare l'installazione anche in aree non comprese nell'elenco di cui al comma 1, nell'ambito delle manifestazioni natalizie, de "I giovedì d'estate" o di altre iniziative occasionali, per periodi di tempo non superiori a giorni 30 all'anno, anche non consecutivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 commi 15 e 16.

Art. 7 Requisiti e criteri generali per la concessione delle aree

1. Le concessioni delle aree per le singole attrazioni e per i Parchi di divertimento e gli atti conseguenti sono rilasciati, secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, dietro apposita domanda, da presentare con le modalità di cui al successivo art. 8.
2. Tali concessioni sono subordinate al pagamento del canone previsto e all'adempimento di tutte le prescrizioni stabilite dal Regolamento.
3. Le concessioni a carattere temporaneo delle aree di cui all'art. 1 vengono rilasciate direttamente ai singoli esercenti che ne facciano richiesta, senza esperimento di asta, purché in possesso dei necessari requisiti.
4. In caso di pluralità di domande, in numero superiore a quello degli spazi disponibili, la concessione è rilasciata sulla base di una graduatoria generale, formulata secondo i criteri di cui al successivo art. 22, suddivisa per tipo di attrazione, tenuto conto dei requisiti di ciascun operatore e dei rispettivi punteggi.
5. A tal fine, l'operatore dovrà produrre idonea documentazione attestante, per ogni tipo di attrazione, l'anzianità di esercizio e di appartenenza alla categoria.
6. La concessione all'installazione delle attrazioni all'interno dei Parchi di divertimento viene sempre rilasciata secondo stretto ordine di graduatoria.
7. Le graduatorie possono essere consultate dagli interessati o presso l'Ufficio Comunale competente alla tenuta delle stesse o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, e, in caso di contestazione sui punteggi attribuiti, gli interessati possono presentare osservazioni scritte al Comune, fino a venti giorni prima dell'inizio della manifestazione; in caso di presentazione tardiva, o quando non sia comunque più possibile, per ragioni di spazio o per altri comprovati motivi, modificare l'assetto ormai definito, se ne terrà conto per l'edizione successiva della manifestazione.
8. Lo svolgimento dell'attività sull'area concessa è subordinato al possesso della licenza di cui all'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, come modificato dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente dettate dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o dai Vigili del fuoco, a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, come stabilito dalle vigenti disposizioni.
9. Le aree poste all'interno dei Parchi verdi pubblici, soggette a concessione pluriennale, sono assegnate agli esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante, attraverso un confronto concorrenziale fra i soggetti interessati.
10. A tal fine, ogniqualvolta si rendano disponibili nuove aree del tipo succitato, l'Amministrazione Comunale provvede a darne pubblicità, attraverso apposito bando nel quale saranno precisati i requisiti richiesti e i criteri per l'assegnazione.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di Paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani.
12. Il comma precedente si applica anche ai soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi di deroga previsti dalle norme vigenti.
13. Per le aree di cui al comma 9, l'Amministrazione Comunale può subordinare la concessione alla condizione che il concessionario si accolli, in tutto o in parte, secondo i casi, l'onere della sistemazione, manutenzione e custodia dell'area verde.
14. In caso di revoca della concessione di un'area per motivi di pubblico interesse, il concessionario ha diritto ad ottenere un'altra area del territorio comunale, con dimensioni e caratteristiche analoghe.
15. In relazione alle esigenze di controllo da parte degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, non è consentito, di norma, lo svolgimento contemporaneo sul territorio comunale di manifestazioni di una delle seguenti imprese dello Spettacolo Viaggiante: circo,

teatrotenda, teatro-viaggiante e parco divertimenti temporaneo, di qualunque dimensione.

16. L'Autorità comunale può derogare al principio di cui al comma precedente, in caso di manifestazioni consolidate, di iniziative straordinarie organizzate nell'ambito di ricorrenze particolari o di eventi di grande richiamo.

Art. 8 Domanda per la concessione delle aree per i Parchi divertimento e le attività dello Spettacolo Viaggiante

1. Per ottenere la concessione delle aree comunali di cui all'art. 1, gli interessati devono inoltrare al Comune apposita istanza in carta legale, che dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo non prima di un anno dalla data di installazione delle attrazioni e comunque almeno 60 giorni prima di tale data, ad eccezione delle domande di partecipazione al Parco organizzato in occasione della Fiera di S. Pietro, che dovranno invece pervenire non oltre il 31 gennaio di ciascun anno e, comunque, non prima di un anno dalla data di apertura ufficiale del Parco.

2. Per la validità delle domande, si tiene conto della data di spedizione della raccomandata o di quella di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune; il relativo termine scade alle ore 16 dell'ultimo giorno utile di presentazione, se in quel giorno gli uffici comunali attuano l'apertura pomeridiana e alle ore 12, se attuano orario unico.

3. Qualora i termini di cui al comma 1 cadano in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.

4. Per comprovati motivi, il Comune può derogare ai termini di cui al comma 1, per le domande relative ad attrazioni di novità, da installare nell'ambito del Parco Tradizionale.

5. Con la domanda, il richiedente si impegna a rispettare tutte le norme del presente Regolamento.

6. Nella predetta domanda, l'interessato deve dichiarare:

- a) le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, il codice fiscale o la partita IVA);
- b) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;
- c) il periodo e/o il Parco di divertimento richiesto per l'installazione;
- d) il tipo dell'attrazione o delle attrazioni che intende installare, secondo la denominazione risultante dalla licenza comunale (con la specificazione dei diversi tipi di gioco per quanto riguarda i tiri e le rotonde);
- e) le esatte misure di ingombro dell'attrazione e relative pertinenze (vano cassa, pedane, cancelli, ecc.);
- f) il numero delle roulotte di abitazione e dei mezzi di trasporto e le dimensioni dell'area che occupano;
- g) l'indicazione delle modalità di manomissione del suolo comunale, ove essa si renda necessaria per l'installazione delle attrazioni;
- h) la potenza assorbita in kw dalle attrazioni;
- i) la durata dell'occupazione dell'area richiesta, con la precisazione della data di inizio dell'attività;
- j) gli estremi della licenza di esercizio in possesso, rilasciata ai sensi dell'art. 69 del TULPS dal Comune di residenza o di sede dell'azienda, in corso di validità (eventualmente, allegandone copia);
- k) gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese;
- l) il codice identificativo di registrazione rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 18.5.2007;
- m) Le generalità complete del conduttore, se diverso dal titolare dell'autorizzazione;
- n) che l'attrazione non ha subito modifiche rispetto alla documentazione tecnica allegata alla domanda.

7. Alla domanda, dovranno essere allegati:

- a) documentazione fotografica aggiornata dell'attrazione che si intende installare (da produrre

al momento della presentazione della prima istanza e ogniqualvolta l'attrazione subisca rilevanti modifiche strutturali);

b) limitatamente alle attrazioni di novità, materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche della struttura;

c) copia della documentazione, prevista dalla normativa vigente, attestante la permanenza, in capo ad ogni attrazione, dei requisiti d'idoneità all'utilizzo, quali certificati di collaudo annuali, in corso di validità, rilasciati da tecnici abilitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2007

o asseverazioni similari; (per le attrazioni, che, per le loro caratteristiche costruttive e meccanismi utilizzati, richiedano prove di collaudo particolari dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove;

d) copia dell'eventuale delega alla conduzione dell'attrazione, sottoscritta dal titolare e, per accettazione, dal conduttore;

e) copia di un documento di identità in corso di validità.

8. Il richiedente potrà inoltre allegare ogni altro atto o documento utile nel suo interesse, anche al fine di comprovare gli eventuali titoli di preferenza di cui al successivo art. 22.

9. Il responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere in via formale, nel corso dell'istruttoria, chiarimenti e/o ulteriori documenti integrativi, ritenuti necessari per il rilascio dell'atto di assenso.

10. In tutti i casi in cui, per l'assegnazione delle aree, si debba esperire un procedimento di natura concorsuale, finalizzato ad individuare, fra una pluralità di aspiranti, i soggetti a cui assegnare gli spazi disponibili, le dichiarazioni ed osservazioni inerenti eventuali titoli di priorità che gli interessati intendano far valere potranno essere prese in considerazione esclusivamente se formulate in forma scritta, o contestualmente alla stessa domanda di partecipazione, o, autonomamente, entro i seguenti termini:

-31 marzo dell'anno di riferimento, per le domande relative al Parco Tradizionale;

-almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione, negli altri casi.

11. All'accertamento dei titoli di cui ai punti a) e b) del 4° comma dell'articolo 22 provvede il Comune in base agli atti d'ufficio, fatta salva la facoltà dell'operatore di produrre la documentazione utile in suo possesso (copia domande, autorizzazioni, ecc.), in caso di contestazioni sul punteggio attribuito.

12. Le domande incomplete potranno essere integrate, spontaneamente o a richiesta dell'ufficio, entro il termine, non superiore a giorni 30, assegnato dal Comune, a pena di reiezione.

13. Le domande pervenute oltre il termine ultimo stabilito, o che non vengano regolarizzate puntualmente, non saranno prese in considerazione.

14. Le domande presentate in anticipo rispetto al termine iniziale di presentazione, saranno considerate come pervenute in coincidenza con tale termine.

15. La mancata indicazione del numero delle roulettes e dei mezzi di trasporto comporta la non assegnazione delle aree appositamente destinate.

16. In caso di assenso il titolare è tenuto a presentare l'ulteriore documentazione di cui al successivo art. 9.

17. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare gli idonei controlli, in merito alle dichiarazioni rese, anche presso le altre Amministrazioni Pubbliche competenti.

18. Per le domande di partecipazione al Parco Tradizionale, stante il loro elevato numero, l'avvio del procedimento è comunicato, non individualmente ai singoli richiedenti, ma con avviso affisso all'Albo Pretorio, dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

Art. 9 Concessione dell'area

1. In caso di accoglimento dell'istanza per la concessione dell'area, l'interessato dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attività ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, la

seguito ulteriore documentazione:

- a) dichiarazione di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti, comprensiva anche della parte elettrica, a firma di professionista abilitato o del gestore dell'attrazione, purché in possesso di attestazione relativa alla frequenza, con esito positivo, del corso di formazione teorico-pratica, di cui al punto 6, comma 3 del D.M. 18.5.2007 (da allegare in copia);
- b) dichiarazione circa il numero e il tipo di estintori in dotazione, ove prescritti;
- c) copia della polizza assicurativa R.C. in corso di validità a copertura di eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività per la specifica attrazione.

2. Il titolare dovrà inoltre adempiere alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dalle altre Autorità competenti, producendo anche le altre documentazioni dalle stesse richieste.

3. La mancata integrazione della domanda comporterà la decadenza della concessione dell'area e, nel caso di una pluralità di domande, la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.

4. Verificata la sussistenza di tutti i presupposti, è rilasciato un titolo abilitativo unico, che vale sia come autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività a sensi dell'art. 69 del TULPS, che come concessione di suolo pubblico.

5. L'autorizzazione all'installazione indicherà il tipo di attrazione, i dati dell'operatore, il numero dei carriaggi, il periodo di montaggio, smontaggio e quello obbligatorio di esercizio dell'attrazione, gli orari obbligatori di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

6. L'autorizzazione all'occupazione del suolo è strettamente personale e non esonera il titolare dall'obbligo di munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti. In particolare, l'utilizzazione dell'area occupata è subordinata al rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione incendi e igienico-sanitarie.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato all'esito favorevole dei controlli sulle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti.

8. Oltre alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, l'autorizzazione può essere subordinata all'osservanza delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità Comunale ritenga impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

9. Dell'avvenuto rilascio dell'atto di assenso viene data comunicazione per iscritto agli interessati almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, fatti salvi dimostrabili casi di impossibilità, o di urgenza.

10. Entro lo stesso termine vengono comunicati i dinieghi agli operatori non ammessi.

Art. 10 Svolgimento dell'attività su aree di proprietà privata

1. Anche l'installazione di circhi equestri, parchi divertimento e attrazioni dello Spettacolo Viaggiante su aree di proprietà privata è soggetta all'autorizzazione del Comune, che è rilasciata secondo le norme del presente Regolamento, per quanto applicabili.

2. L'autorizzazione è concessa nel caso l'area risulti adeguatamente attrezzata e dotata dei necessari requisiti di idoneità, previo parere favorevole dei competenti Uffici Tecnici.

3. Anche tali aree, qualora vengano adibite stabilmente all'attività, sono incluse nell'elenco di cui al precedente art. 6.

4. L'autorizzazione è rilasciata all'operatore che dimostri la disponibilità dell'area e sia in possesso dei necessari requisiti professionali.

5. Pertanto, alla domanda, oltre alla documentazione di cui al precedente art. 8, dovrà essere allegato il consenso del proprietario.

6. L'Amministrazione Comunale potrà organizzare Parchi di divertimento su aree messe a disposizione dai privati, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 11 Concertazione

1. In applicazione dei principi della partecipazione, il Comune consulta preventivamente le Associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante e/o degli esercenti le attività circensi, sulle modifiche ed integrazioni del presente regolamento, e su eventuali provvedimenti di istituzione o soppressione di parchi di divertimento, sia a carattere temporaneo che permanente.
2. Per l'esame delle problematiche di carattere generale relative all'organizzazione e al funzionamento del Parco Tradizionale, il responsabile del procedimento convoca, ogni volta che se ne presenti la necessità, e, comunque, almeno una volta all'anno, una conferenza di servizi con gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni, interessate per i diversi aspetti.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno viene comunicato al Comune l'elenco dei referenti per il Parco Tradizionale, nel numero massimo di 4, scelti da e fra gli operatori che abbiano partecipato alla manifestazione, nello stesso anno.
4. I referenti di cui al comma 3 potranno essere consultati dal Comune in merito a: a) definizione del calendario di apertura del parco e del programma delle iniziative collaterali; b) scelta delle attrazioni di novità, e/o esame delle osservazioni di cui all'art. 8 comma 10,
5. Gli stessi referenti sono inoltre consultati in sede di programmazione di iniziative, che prevedano la presenza di attrazioni dello spettacolo viaggiante, disciplinate dal presente Regolamento, in concomitanza con il Parco Tradizionale.
6. I pareri previsti dal presente articolo sono acquisiti a titolo consultivo, ai fini della formazione delle decisioni, e non hanno quindi carattere vincolante.

Art. 12 Registrazione delle attrazioni

1. Il Comune, su richiesta dei titolari, provvede, a sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 18.5.2007, e con le modalità previste dallo stesso decreto, alla registrazione delle attrazioni, rientranti entro il proprio ambito di competenza territoriale, e all'attribuzione del relativo codice identificativo, previa acquisizione del parere della competente Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.
2. La domanda di registrazione, munita di bollo del valore corrente, deve essere presentata al Comune almeno 60 giorni prima della messa in esercizio dell'attrazione, corredata di tutta la documentazione tecnica richiesta dal citato decreto ministeriale.
3. Per le attrazioni di nuova costruzione, la cui tipologia non è ancora inserita nell'elenco ministeriale di cui alla Legge 18.3.1968 n. 337, la domanda di registrazione vale anche ai fini dell'inserimento nello stesso elenco.
4. Il procedimento per la registrazione delle attrazioni ha una durata massima di 60 giorni, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
5. Acquisito il parere della commissione, se favorevole, l'ufficio preposto effettua la registrazione dell'attrazione e le assegna un codice identificativo costituito in sequenza da un numero progressivo identificativo dell'attrazione e dall'anno di rilascio.
6. Ottenuto il codice identificativo, il titolare dovrà, a proprie spese, realizzare una targa metallica da applicare stabilmente sull'attrazione, in posizione visibile al pubblico, riportante i seguenti dati:
COMUNE DI CREMONA Denominazione della attività Codice
-----/----- e il richiamo del D.M. 18/5/2007, art. 4.
7. Per le attrazioni da porre in esercizio nell'ambito del Parco Tradizionale di Cremona, la verifica di cui al comma 1 è effettuata contestualmente a quella che si svolge abitualmente sulle attrazioni ammesse, prima dell'apertura del Parco; pertanto, i termini di cui al comma 4 restano nel frattempo sospesi.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI CUI ALL'ART. 69 DEL TULPS

Art. 13 Disposizioni generali

1. L'autorizzazione comunale di cui all'art. 69 del TULPS per l'esercizio dei Circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante può essere rilasciata sia a carattere temporaneo che permanente.
2. Le autorizzazioni a carattere temporaneo abilitano all'esercizio dell'attività esclusivamente per il tempo ed il luogo in esse indicati e non sono rinnovabili
3. Il loro rilascio è subordinato, tra l'altro, alla condizione che il richiedente sia in possesso della licenza a carattere permanente rilasciata dal Comune di residenza.
4. Le autorizzazioni a carattere permanente sono rilasciate esclusivamente agli operatori residenti nel Comune di Cremona, nonché alle società aventi sede nello stesso Comune, e abilitano all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale, previo consenso delle competenti Autorità locali, anche per quanto concerne l'occupazione delle aree pubbliche.
5. Qualora i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 4 intendano operare occasionalmente nel territorio del Comune di Cremona dovranno presentare comunque la domanda per la concessione dell'area, con le modalità di cui al precedente art. 8

Art. 14 Modalità procedurali

1. Per i circhi e le attrazioni da installare, in via temporanea, su area di proprietà comunale, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione a carattere temporaneo è presentata contestualmente a quella di concessione dell'area.
2. Per tali domande, si applicano le specifiche modalità stabilite dai precedenti articoli 8 e 9 ai quali, pertanto, si rimanda.
3. L'Amministrazione Comunale, oltre al rispetto delle condizioni eventualmente contenute nella licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza o di sede della società, che risultino applicabili, può imporre ulteriori prescrizioni, limitazioni e divieti, in relazione alle specifiche esigenze locali.
4. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea di esercizio può essere contestuale a quello della concessione di suolo pubblico.
5. Per ottenere l'autorizzazione a carattere permanente, valida per operare sull'intero territorio nazionale, previo visto delle competenti Autorità locali, l'interessato deve presentare al Comune un'istanza in bollo, completa di generalità e numero di codice fiscale, dichiarando, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000:
 - di avere la residenza, o (per la Società) la sede legale nel Comune di Cremona;
 - di avere un'adeguata capacità tecnico professionale per la gestione delle attrazioni di cui alla domanda, ovvero che si avvarrà di personale in possesso di tale requisito;
 - di essere nella condizione di cui all'art. 12 del TULPS, ovvero: di avere assolto all'obbligo di istruzione dei figli, o di avere figli in età scolare o di non avere figli;
 - di essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S.;
 - numero e tipo di attrazioni per le quali richiede l'autorizzazione;
 - di avere la disponibilità delle predette attrazioni, indicando anche a quale titolo (acquisto, locazione, comodato, ecc...);
 - se si tratta di attrazione/i già in esercizio o da impiegare per la prima volta;
 - se si tratta di attrazioni incluse o no nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, della Legge 18.3.1968, n. 337;

- il codice identificativo di registrazione dell'attrazione, se già attribuito.

6. Con la stessa domanda potrà essere richiesto il codice identificativo, se non ancora attribuito.

7. La domanda dovrà essere corredata da:

- copia del documento d'identità del richiedente;
- documentazione fotografica di ogni singola attrazione;
- copia del collaudo statico ed elettrico redatto da un tecnico abilitato in corso di validità (per ogni singola attrazione),
- copia della polizza di assicurazione e responsabilità civile verso terzi;
- documentazione di cui al d.m. 18.5.2007, in caso di richiesta del codice identificativo;
- per le attrazioni che, per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati richiedono prove di collaudo particolari, anche periodiche, dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove;
- autocertificazione antimafia di cui al D.Lgs. 8.8.1994, n. 490 e D.P.R. 3.6.1998, n. 252;
- documentazione comprovante il possesso dell'attrazione, a titolo di proprietà, locazione o cessione di azienda;
-

8. Per i circhi e le attrazioni comportanti posti a sedere o costituite da strutture chiuse, quali cinesfere, castelli incantati, ecc...dovranno essere allegate le planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico, se previsti, e le vie di uscita.

Art. 15 Istruttoria delle domande

1. Per l'istruttoria delle domande di rilascio delle autorizzazioni temporanee, valgono le disposizioni contenute nel precedente Titolo I, al quale, pertanto, si rimanda.

2. Per l'istruttoria delle domande a carattere annuale, si applicano le modalità indicate nei commi che seguono.

3. Il responsabile del procedimento, verificata la regolarità della domanda, comunica all'interessato, a seconda dei casi, l'avvio del procedimento o la richiesta di documentazione integrativa; in quest'ultimo caso, il termine di conclusione del procedimento rimane interrotto fino ad avvenuta integrazione.

4. Per le strutture e attrazioni di primo impiego, dichiarate tali dal richiedente, e/o non ancora iscritte nell'elenco ministeriale di cui all'art.4 della Legge 337/68, si procede anche alla registrazione, con le modalità di cui al precedente art. 12 ter.

5. Per le attrazioni che risultino invece già in esercizio, si prescinderà dalla verifica della C.P.V.L.P.S. purché risultino comunque già approvate o dal Ministero o dalle Commissioni di vigilanza di altre province e ciò sia comprovato da idonea documentazione.

Art. 16 Modifiche e subingressi

1. Per le richieste di modifiche concernenti la sostituzione, aggiunta o cancellazione di attrazioni, valgono le disposizioni previste per le nuove autorizzazioni, in quanto applicabili.

2. L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione degli esercenti apposita modulistica per la presentazione delle domande.

3. Il subingresso, a qualunque titolo, nella proprietà delle attrazioni comporta il diritto al trasferimento all'avente causa del punteggio maturato dal cedente nella graduatoria del parco, relativamente all'anzianità di frequenza, purché la cessione sia provata con idonea documentazione notarile o scrittura privata autenticata presso un notaio, e comporta per il

subentrante l'acquisizione dell'anzianità di frequenza del cedente.

4. Il subingresso e le variazioni comportano un aggiornamento della licenza di cui all'art. 69 TULPS e del codice identificativo di registrazione.

5. Il subingresso, le variazioni di residenza, del gestore o conduttore, la cessazione dell'attività sono comunicate al Comune nei successivi 30 giorni, e, comunque, prima dell'eventuale rilascio di concessioni di aree per l'esercizio dell'attività.

TITOLO III PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 17 Modalità di organizzazione e gestione

1. I Parchi divertimento possono essere organizzati o direttamente dal Comune di Cremona, o mediante affidamento in appalto a soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del D.P.R. 21 .4.1994, n. 394.

2. In tal caso, l'organizzatore risponde direttamente della gestione del Parco sia nei confronti del Comune che degli operatori.

3. Lo stesso è tenuto a predisporre apposito Regolamento per l'allestimento e il funzionamento del Parco, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale, alla quale deve anche trasmettere, al termine del Parco, una dettagliata relazione sull'attività dello stesso.

4. Tale Regolamento deve essere conforme alle disposizioni della Legge 337/68 e a quelle del presente Regolamento, per quanto attiene, in particolare, ai criteri per la concessione delle aree e ai requisiti di sicurezza.

5. Per ogni Parco, il Comune stabilisce:

- a) la data di inizio e di cessazione;
- b) gli orari quotidiani di apertura e chiusura;
- c) la composizione e l'organico;
- d) la data obbligatoria entro la quale dovranno essere installate le attrazioni, pena la perdita del posto;
- e) la data a partire dalla quale potranno essere smontate le attrazioni e la data, entro la quale le relative operazioni dovranno essere ultimate, con il totale sgombero dell'area.

Art. 18 Parchi tradizionali

1. E' considerato Parco Tradizionale di Cremona quello che si svolge, in occasione della festività di S. Pietro, nell'area di Via Portinari del Po e che dura, di norma dal venerdì antecedente l'ultima domenica del mese di maggio fino alla prima domenica del mese di luglio, con apertura obbligatoria dal 1°giugno al 29 giugno, ovvero fino alla domenica in cui si svolge la concomitante fiera merceologica, se successiva al 29 giugno.

2. La data di effettiva apertura del parco è stabilita annualmente dal Sindaco, tenendo conto delle esigenze contingenti, e delle eventuali richieste degli operatori, e garantendo comunque, in quanto possibile, la presenza almeno fino al 29 giugno.

3. Le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Titolo, salvo diversa indicazione, si intendono riferite al Parco Tradizionale, ma sono comunque applicabili anche ad eventuali altri parchi di divertimento, che dovessero essere istituiti dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 19 Verifica delle condizioni di sicurezza

1. Per le attrazioni ammesse, prima dell'entrata in funzione degli impianti, è richiesta la preventiva verifica da parte della competente Commissione di Vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, circa la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza.

Art. 20 Organico funzionale

1. L'organico funzionale è costituito dal numero e dal tipo di attrazioni che compongono il Parco ed è stabilito dall'Amministrazione Comunale con provvedimento del Sindaco, in modo da assicurare sia il giusto equilibrio tra le attrazioni che la massima varietà e funzionalità del Parco, compatibilmente con lo spazio disponibile.

2. È in facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire l'organico, sia di volta in volta, in sede di organizzazione di ciascun Parco, sia in via permanente; in quest'ultimo caso, sono indicati anche i posti fissi.

3. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli operatori interessati una planimetria con la sistemazione del Parco.

4. Non possono essere accordate concessioni oltre il numero previsto, per ciascun tipo di attrazione, dall'organico.

5. Per consentire un giusto livello di assortimento, nell'interesse dell'attrattività del Parco, nella formazione dell'organico si dovrà tendere al perseguimento, anche graduale, dei seguenti valori-obiettivo, fatti salvi i diritti acquisiti:

- a) nell'ambito delle categorie delle grandi e medie attrazioni, presenza di non più di un'attrazione per ciascuna delle tipologie individuate con le specifiche denominazioni contenute nell'elenco ministeriale di cui alla legge 18.3.1968 n. 37;
- b) nell'ambito delle categorie delle piccole attrazioni, presenza di non più tre attrazioni per ciascuna delle tipologie individuate con le specifiche denominazioni contenute nell'elenco ministeriale di cui alla legge 18.3.1968 n. 37.

6. Dovrà inoltre essere garantito un giusto equilibrio fra le attrazioni destinate ai bambini e quelle rivolte ad un pubblico adulto.

7. Qualora non sia possibile raggiungere i valori obiettivo di cui al comma 5, e al fine di assicurare comunque la massima diversificazione dell'offerta, si osserveranno, per la formazione del parco e le eventuali modifiche successive, i seguenti criteri, fermo restando quanto previsto al comma precedente e fatti sempre salvi i diritti acquisiti :

- mantenere la presenza delle attrazioni abituali, in quanto contribuiscano alla identità e al successo del Parco tradizionale;
- privilegiare, per i nuovi inserimenti anche temporanei, nell'ordine:
 - a) le attrazioni presenti in minor numero nel parco, avuto riguardo alla denominazione prevista dall'elenco ministeriale;
 - b) le attrazioni presenti in minor numero nel parco, avuto riguardo alle loro caratteristiche estetiche e funzionali, a prescindere dalla denominazione ufficiale.

8. Al fine del completamento del Parco, dopo la sistemazione degli aventi titolo, per l'assegnazione delle aree ancora disponibili è data priorità alle attrazioni definite "novità", a sensi dell'art. 29 ed a quelle attrazioni giudicate più idonee a suscitare interesse fra il pubblico.

9. Nell'organico stesso possono essere previste ed incluse le attività accessorie e complementari previste, rispettivamente, dall'art. 30 e dall'art. 31.

10. La composizione organica del Parco può essere modificata dall'Amministrazione Comunale, relativamente al numero e al tipo delle attrazioni, al fine di mantenere un adeguato grado di diversificazione e rotazione delle attrazioni.

11. Nel caso l'organico sia determinato in via permanente, i posti fissi che si rendano definitivamente vacanti, sono assegnati all'operatore che segue nella graduatoria relativa alla stessa attrazione, purché nella specifica tipologia di mestiere non sia prevista la riduzione del numero di attrazioni per addivenire all'organico ottimale; diversamente, il posto sarà assegnato all'operatore che figura al primo posto nella graduatoria dell'attrazione, che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, risulti la più idonea a rimpiazzare quella cessata, fatta salva la necessità di un'anzianità di frequenza di almeno tre anni.

Art. 21 Concessione delle aree

1. Gli operatori, che con la domanda chiedono di installare le loro attrazioni nei Parchi divertimento, vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione, distintamente per le grandi, medie e piccole attrazioni, secondo la classificazione ministeriale, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati dall'articolo seguente.
2. L'inserimento in dette graduatorie è effettuato, ogniquale volta venga presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree.
3. A tal fine, l'operatore dovrà produrre, (con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000) idonea documentazione, attestante, per ogni tipo di attrazione, l'anzianità di esercizio e di appartenenza alla categoria.
4. Le graduatorie sono approvate dal Dirigente competente e trasmesse alle organizzazioni di categoria degli operatori; le stesse verranno aggiornate ad ogni successiva manifestazione.

Art. 22 Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i Parchi di divertimento

1. Gli operatori che intendono installare le loro attrazioni all'interno dei Parchi di divertimento dovranno presentare, almeno 60 giorni prima dell'apertura del Complesso, salvo quanto previsto per il Parco Tradizionale dall'art. 8, apposita domanda, con allegata la documentazione, ove non già prodotta precedentemente o risultante dagli atti del Comune, attestante l'anzianità di mestiere e di appartenenza alla categoria.
2. Non potranno essere ammessi gli operatori che presentino la domanda fuori termine e quelli sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale, in corso di validità.
3. L'anzianità acquisita è strettamente personale e non può essere trasferita, salvo i casi previsti dall'art. 28.
4. L'Ufficio, per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifico Parco di divertimenti, predispone, distintamente per le grandi, medie e piccole attrazioni, apposite graduatorie, attribuendo un punteggio a ciascun operatore, in base ai rispettivi requisiti, sulla scorta dei seguenti criteri:
 - a) anzianità di frequenza al Parco con il medesimo tipo di attrazione Punti 10 per ogni anno;
 - b) anzianità di domanda continuativa per la medesima attrazione Punti 2 per ogni anno l'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno per la medesima attrazione comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito;
 - c) anzianità di mestiere con l'attrazione che si intende installare, attestata dalla licenza di esercizio Punti 1 per ogni anno
 - d) anzianità di appartenenza alla categoria, attestata dall'iscrizione al Registro delle Imprese (da conteggiare fino al 31 dicembre dell'anno precedente) Punti 0.50 per ogni anno.
5. Ai fini dell'anzianità di frequenza di cui alla lettera a) si tiene conto di ogni effettiva partecipazione al Parco, anche se occasionale, ad esclusione delle concessioni "una tantum", rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

6. In caso di parità di punteggio, il Comune invita gli operatori interessati a presentare, entro un termine breve prestabilito, l'eventuale documentazione in loro possesso, atta ad attestare la partecipazione al Parco in data antecedente a quella a cui risale la graduatoria.

7. Qualora, esperite le formalità di cui al comma 6, risulti ancora parità, la priorità sarà riconosciuta, dapprima, all'operatore che ha la maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, poi a quello con la maggiore anzianità di mestiere e, infine, a quello che ha presentato per primo la domanda.

8. La concessione per le piccolissime attrazioni di cui al successivo art. 30 (pugnometri, soggetti a dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo, calciometro, ecc...) con superficie di ingombro non superiore a mq. 3, non conferisce alcun punteggio di anzianità.

9. Il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere documentato a cura dell'interessato.

10. In caso di sostituzione dell'attrazione, si applicano le riduzioni di punteggio di cui al successivo art. 25.

11. La somma dei punteggi parziali (relativi alle attrazioni) determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifico Parco, ed è punto di riferimento anche per la concessione di eventuali spostamenti od altre migliorie, in caso di richieste concorrenti, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 20, circa le modalità di determinazione dell'organico funzionale del Parco.

Art. 23 Concessioni a Società

1. In caso di trasformazione da ditta individuale in Società, questa acquisisce il punteggio del legale rappresentante maturato con la sua partecipazione alla manifestazione negli anni precedenti.

2. Nell'ipotesi di Società senza precedenti autorizzazioni comunali, verranno applicati, ai fini della determinazione del punteggio, i criteri stabiliti dalle lettere b), c) e d) del comma 4 dell'art. 22.

3. La sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazione nel punteggio acquisito dalla Società, né trasferisce al legale rappresentante il punteggio della Società stessa.

4. Nel caso di scioglimento della Società concessionaria, il punteggio totale acquisito, limitatamente all'anzianità di frequenza al Parco, di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 22, è riconosciuto al soggetto a cui viene conferita la proprietà dell'attrazione, purché in possesso dei requisiti professionali.

5. Tale punteggio non è cumulabile con quello eventualmente maturato dall'ex socio a titolo personale.

6. Il punteggio acquisito dalla Società non è in alcun modo divisibile tra i soci.

Art. 24 Rinunce e assenze

1. Qualora, sia in sede di predisposizione del Parco, che ad allestimento già ultimato, si renda temporaneamente o definitivamente vacante un posto, l'Amministrazione Comunale, prima di assegnarlo ad altro operatore iscritto nelle graduatorie di cui all'art. 22, può chiedere ai partecipanti abituali frequentatori, se intendano spostarvi la propria attrazione.

2. La miglioria è concessa secondo l'ordine di punteggio, indipendentemente dal tipo di attrazione e compatibilmente con lo spazio disponibile.

3. L'invito è pertanto rivolto agli operatori, le cui attrazioni hanno dimensioni adatte al posto resosi vacante, con esclusione degli altri.

4. Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma 1, si considerano "abituali frequentatori"

gli operatori che abbiano maturato almeno 10 anni di frequenza anche non continuativi per ogni singola manifestazione, ovvero che abbiano partecipato al Parco, ininterrottamente negli ultimi tre anni, esclusi i periodi concessi a titolo di "Una Tantum".

5. L'operatore che, ottenuto l'assenso, intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo tempestivamente al competente Ufficio, il quale provvede a una nuova assegnazione, secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.

6. In caso la specifica graduatoria risulti esaurita o tutti gli operatori aventi diritto rinuncino, l'area sarà assegnata dall'Amministrazione Comunale ad altra attrazione similare, appartenente alla medesima categoria, sulla base dell'apposita graduatoria.

7. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, fatte salve le cause di forza maggiore adeguatamente documentate e/o accertate, l'esercente perde per il primo anno 30 punti del punteggio acquisito, e verrà escluso dalla manifestazione dell'anno successivo; qualora l'assenza si ripeta ancora con mancanza di giustificazione, gli verrà azzerato il punteggio relativo al requisito di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 22.

8. Eventuali assenze dovute a comprovati motivi di forza maggiore, ritenuti tali dall'Amministrazione Comunale, devono essere tempestivamente e formalmente comunicate al Comune, con l'indicazione del periodo di assenza, nonché del nome e delle generalità della persona che, avendone titolo, sostituisce eventualmente il titolare.

9. In tutti i casi di sostituzione autorizzata, il punteggio relativo alla frequenza non sarà acquisito dal sostituto.

10. Costituiscono motivi validi di assenza, purché adeguatamente documentati, tra l'altro:

- a) rifacimento o modifica sostanziale dell'attrazione;
- b) costruzione di una nuova attrazione;
- c) danni improvvisi all'attrazione, che necessitano di riparazione;
- d) malattia del titolare.

11. Nei casi di cui ai punti a), b) del comma precedente la sospensiva dovrà essere chiesta almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, e deve essere corredata di una dichiarazione dell'officina in cui l'attrazione viene riparata, modificata o costruita.

12. Nel caso di cui al punto c) del comma precedente, la sospensiva potrà essere accordata soltanto se la richiesta venga prodotta, in forma scritta, entro il giorno successivo a quello in cui l'interessato ha avuto notizia dell'assegnazione e sia corredata di copia della denuncia ai Carabinieri, ove trattasi di danneggiamento.

13. Per i casi di cui al punto d) del comma precedente, la richiesta di sospensiva, corredata di certificato medico, deve essere presentata o contestualmente alla domanda di partecipazione al parco o, successivamente.

14. Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente per giustificato motivo, né possa farsi sostituire, matura comunque l'anzianità di frequenza, per il relativo periodo.

15. Per giustificati e comprovati motivi riconosciuti dall'Amministrazione potrà essere concesso un anno di aspettativa. Tale concessione è possibile non più di una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione e non influirà sull'anzianità acquisita.

16. In caso di rinuncia o di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, la somma versata a titolo di cauzione viene incamerata per le spese generali sostenute dall'Amministrazione.

17. Non costituisce, comunque, caso di forza maggiore il fatto di mantenere in attività la propria attrazione in altra località o di trasferirla durante il periodo di validità della concessione.

Art. 25 Sostituzione e ampliamento delle attrazioni

1. La sostituzione (intesa quale sostituzione di un'attrazione con altra della stessa tipologia) l'ampliamento (inteso quale aumento della superficie occupata dalla stessa attrazione) o il

cambio (inteso quale sostituzione di un'attrazione con un'altra di diversa tipologia) possono essere consentiti qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) la sostituzione sia compatibile con i criteri per la formazione del Parco di cui al precedente articolo 20;
- b) sussista disponibilità di spazio, tenendo conto anche dell'esigenza di rispettare le distanze di sicurezza;
- c) l'inserimento non comporti il ridimensionamento, lo spostamento o altro pregiudizio per le attrazioni già facenti parte del parco, salvo consenso degli operatori interessati.

2. La relativa domanda, corredata di copia della licenza aggiornata, ove richiesta, deve essere presentata o contestualmente alla richiesta di partecipazione al Parco, o, autonomamente, entro il 31 marzo dell'anno di svolgimento della manifestazione, o entro il primo giorno feriale successivo, se festivo, salvo deroghe per comprovate esigenze di causa di forza maggiore.

3. La sostituzione comporta la rinuncia definitiva all'attrazione precedentemente autorizzata.

4. La sostituzione con attrazione della stessa tipologia o il cambio con attrazione di diversa tipologia e non esistente nel parco, indipendentemente dalla categoria, non comporta variazione del punteggio, se di superficie uguale o inferiore.

5. L'ampliamento è concesso, spazio permettendo, entro il limite massimo del 10%, 20% e 30% dello spazio originariamente occupato, rispettivamente, per le grandi, le medie e le piccole attrazioni.

6. Il cambio di attrazione comportante aumento di superficie o l'ampliamento di superficie di attrazioni già presenti nel Parco oltre i limiti di cui al precedente comma 5 può essere consentito a condizione che sia compatibile con l'organico del Parco, che il richiedente rinunci, sommando più attrazioni di sua proprietà, ad una superficie pari a quella richiesta e che sia possibile, nell'ambito del parco, reperire una collocazione idonea per la nuova attrazione. Il punteggio della nuova attrazione sarà costituito dalla media del punteggio delle attrazioni a cui si è rinunciato.

7. Per i piccolissimi mestieri, di cui all'art. 30, il cambio sarà ammesso soltanto nell'ambito dei medesimi.

Art. 26 Sostituzione dell'attrazione in caso di sinistro

1. Qualora, a causa di sinistri od eventi di forza maggiore, adeguatamente documentati, non possa più essere utilizzata l'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione, potrà essere consentita la sostituzione con altra attrazione della stessa tipologia, anche di proprietà di terzi, e avente dimensioni diverse, purché compatibili con lo spazio disponibile, e senza perdita di punteggio. Nel caso l'operatore non disponga di altra attrazione, e non possa quindi partecipare, è in facoltà dell'Amministrazione di assegnare il posto ad altri operatori, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 27 Concessione a rotazione

1. Le aree dei Parchi Divertimento possono essere concesse "a rotazione". L'ammissione per rotazione è consentita soltanto nelle seguenti ipotesi, fra loro alternative:

- 1) quando il numero dei posti stabiliti per un determinato tipo di attrazione sia inferiore al numero dei richiedenti, aventi parità di requisiti;
- 2) quando si rendano disponibili dei posti (per rinuncia, decadenza, ecc.) e vi siano più candidati con parità di requisiti.

2. Sono confermate le concessioni "a rotazione" eventualmente in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 28 Cambiamento del titolare

1. In caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere o di comprovata totale inabilità al lavoro, del proprietario di un'attrazione, il relativo punteggio, di cui all'art. 22, sarà integralmente riconosciuto, dietro formale e documentata richiesta, al coniuge convivente o al figlio convivente o al parente entro il 3^a grado convivente, purché dimostrino di coadiuvare il titolare da almeno 3 anni consecutivi e siano in possesso della licenza comunale.
2. In caso di decesso, il punteggio sarà interamente riconosciuto all'erede, purché possieda i necessari requisiti e dimostri di avere acquisito la proprietà dell'attrazione, presentando o la copia del testamento o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
3. Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più eredi, l'Amministrazione Comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare un unico successore. Nel caso l'erede sia un minore, l'autorizzazione sarà trasferita a chi ne tutela gli interessi a sensi di Legge, fino al raggiungimento della maggiore età.
4. L'erede non ancora in possesso della licenza comunale potrà ottenere l'autorizzazione ad operare temporaneamente, in luogo del titolare deceduto, e fino a sei mesi dopo la data di acquisto del titolo, purché presenti copia della domanda nel caso la stessa sia stata inoltrata, per competenza, ad un Comune diverso; in tal caso, il punteggio del precedente titolare gli sarà riconosciuto solo dopo l'acquisizione della licenza; se non ottiene la licenza entro un anno dalla data di acquisto del titolo, salvo proroga per comprovata necessità, decade dal diritto di riconoscimento del punteggio.
5. In caso di subingresso per atto tra vivi, il suddetto punteggio viene riconosciuto al subentrante, a condizione che sia in possesso dei necessari requisiti e venga provato l'effettivo trapasso dell'azienda, o parte di essa, a suo favore.
6. I suddetti requisiti vanno documentati al momento della presentazione della domanda, allegando anche copia del contratto o della fattura di acquisto.
7. Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo stesso potrà chiedere che l'autorizzazione per una di esse venga intestata a persona del proprio nucleo familiare, che abbia di norma coadiuvato nella conduzione dell'attività, purché in possesso della relativa autorizzazione comunale: in questo caso al beneficiario verrà riconosciuto il punteggio di cui al requisito lettera a) del comma 4 dell' art. 22, ridotto, però, di 30 punti
8. Nel caso di scioglimento di una Società legalmente costituita, alla quale è stata assegnata una autorizzazione comunale, al rilevatario, che comprovi l'acquisto dell'attrazione e il possesso dell'autorizzazione comunale, sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome della Società stessa, come precisato al precedente art. 23.

Art. 29 Attrazioni di novità

1. Nell'ambito dell'organico del Parco può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, per installare una o più "attrazioni di novità" e/o "attrazioni spettacolari", nel rispetto della composizione dell'organico del Parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità di cui al precedente art. 22.
2. La partecipazione non dà luogo, quindi, ad alcun punteggio.
3. Se provviste di regolare autorizzazione comunale, sono considerate "attrazioni di novità" quelle che, per il loro carattere innovativo, e/o la spettacolarità sono in grado di esercitare un forte richiamo sul pubblico; non devono quindi avere alcuna caratteristica peculiare in comune con le attrazioni facenti parte dell'organico, né costituire mere innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti.

4. Nel caso si tratti di attrazioni che hanno già partecipato al Parco, devono comunque risultare assenti da non meno di cinque anni, salvo che tutte le attrazioni classificabili come tali risultino assenti da un periodo inferiore.

5. In ogni caso, l'attrazione di novità che ha ottenuto la concessione sarà tassativamente esclusa l'anno successivo.

6. Dette "attrazioni di novità" saranno valutate in una speciale graduatoria, tenendo conto anche dei criteri generali di cui agli artt. 20 e 22; la decisione in merito alle attrazioni da inserire in tale graduatoria spetta all'Amministrazione Comunale.

7. Le attrazioni di assoluta novità e di grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico del complesso dietro scelta del responsabile del servizio competente o di chi ne fa le veci, sulla base di preventive valutazioni tecniche sull'idoneità dell'area e dando la preferenza alle attrazioni che risultino maggiormente utili alla valorizzazione del Parco.

Art. 30 Attrazioni accessorie

1. In aggiunta all'organico di cui al precedente articolo 20, può essere autorizzata l'installazione, all'interno dell'area riservata al Parco Divertimenti, di attrazioni piccolissime quali pugnometro, apparecchi forza muscolare, oroscopo, ecc., purché siano munite di licenza comunale e abbiano una superficie di ingombro non superiore a mq. 3.

2. L'installazione è consentita esclusivamente agli operatori ammessi a partecipare al Parco.

3. Tali attrazioni non dovranno comunque essere in numero superiore a due per ogni concessionario, indipendentemente dal numero delle attrazioni autorizzate, dovranno essere installate sull'area concessa all'attrazionista titolare e non dovranno assolutamente arrecare intralcio alla libera circolazione veicolare, né, tantomeno, alle attrazioni limitrofe.

4. Su richiesta dell'esercente, le attrazioni di cui al comma 1 potranno essere posizionate anche al di fuori dell'area in concessione, qualora non sia possibile la sistemazione in loco, purché sussista disponibilità di spazio e non si rechi pregiudizio ad altri operatori.

Art. 31 Attività complementari

1. Sono considerate attività complementari ai Parchi Divertimento gli stands alimentari per la vendita di "dolciumi", di "zucchero filato", di "pop corn" e quelli per la somministrazione di "cibi e bevande" particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei Parchi di Divertimento.

2. La collocazione di dette attività deve essere prevista all'atto della formazione del Parco e deve essere effettuata, in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

3. Le relative aree sono concesse esclusivamente agli operatori su area pubblica regolarmente autorizzati all'esercizio di tale attività, sulla base di apposite graduatorie predisposte tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità di presenza alla manifestazione;
- maggiore anzianità di appartenenza alla categoria (attestata dall'iscrizione al registro imprese)
- maggiore anzianità di attività (attestata dall'autorizzazione) • ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. I titolari delle "attività complementari" devono produrre, in allegato alla domanda, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il possesso dell'autorizzazione commerciale nonché delle tessere sanitarie aggiornate per tutti gli addetti alla vendita, rilasciate dalla A.S.L. competente.

5. Per l'esercizio dell'attività, si osservano le norme del presente Regolamento, in quanto applicabili, e quelle che disciplinano l'attività di vendita.
6. La somministrazione è consentita a condizione che il titolare risulti regolarmente abilitato, e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; per le bevande, deve essere fatto uso di bicchieri a perdere.
7. È vietata la vendita di generi non compresi nell'autorizzazione amministrativa di vendita.

Art. 32 Divieto di subconcessione e di sostituzione dell'attrazione

1. Il titolare della attrazione per cui è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto, per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.
2. È vietata ogni forma di subconcessione delle aree, anche di fatto.
3. La violazione comporta l'immediata revoca della concessione, nonché il tempestivo allontanamento dell'attrazione dal Parco e in seguito, l'esclusione per tre anni dalla stessa manifestazione. In tal caso, la cauzione, di cui al successivo art. 36, sarà integralmente incamerata. L'esclusione si applica sia al titolare che al sub-concessionario.
4. La violazione del divieto di sostituzione dell' attrazione comporta immediato allontanamento dal parco e l' esclusione dallo stesso per un periodo di anni uno.
5. Resta salvo quanto disposto dall'art. 26, circa la possibilità di sostituire, prima dell'installazione, l'attrazione con altra dello stesso tipo, anche di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art. 33 Rappresentanza

1. Il titolare della attrazione è tenuto a gestirla direttamente.
2. In deroga a quanto sopra, è consentito al titolare di farsi sostituire nei seguenti casi:
 - a) solo in via temporanea, per sostituzioni di breve durata, da un componente il proprio nucleo familiare, nonché da un dipendente regolarmente assunto, in possesso dei requisiti tecnico/professionali;
 - b) in via continuativa, da un delegato in possesso dei requisiti tecnico professionali, iscritto al Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.
3. In caso di nomina del delegato di cui al punto b) del comma 2, il titolare deve darne preventiva comunicazione al Comune, allegando copia dell'atto di delega, sottoscritto anche dal delegato, per accettazione.
4. Per le Società regolarmente e legalmente costituite intestatarie della licenza comunale, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio preposto designato dalla Società stessa in possesso dei requisiti tecnico/professionali. Le stesse condizioni del socio occorrono anche al dipendente.
5. Tutti i sostituti devono avere compiuto la maggiore età.

Art. 34 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone o cose.
2. È fatto divieto di smontare anche piccole parti dell'attrazione prima del termine della

manifestazione, salvo che l'Amministrazione Comunale autorizzi a rimuovere anticipatamente l'attrazione, per fondato motivo, così come previsto dal successivo art. 40.

3. Il concessionario di area comunale deve rispettare, a pena di revoca della concessione, le seguenti condizioni per l'installazione e l'esercizio delle attrazioni:

- a) ritirare il permesso di occupazione di suolo pubblico, prima dell'inizio della manifestazione e munirsi di ogni altra autorizzazione occorrente; il mancato ritiro del permesso di occupazione di suolo pubblico comporta la decadenza della concessione e l'esclusione dal Parco per il periodo di un anno;
- b) ritirare, all'atto dell'arrivo, presso l'ufficio comunale competente, il contrassegno numerato relativo all'area assegnata per la sistemazione della roulotte di abitazione;
- c) non installare attrazioni o giochi non autorizzati;
- d) non modificare le misure di ingombro dell'attrazione, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- e) adempiere a tutte le disposizioni impartite dal Comune circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
- f) non manomettere il suolo concesso, senza apposita autorizzazione del Comune; g) rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione stabilite;
- h) dall'Amministrazione Comunale, rimettendo tempestivamente a propria cura e spese;
- i) ed a perfetta regola d'arte in pristino l'area avuta in concessione;
- j) iniziare e terminare l'attività e l'installazione nelle date previste;
- k) attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione, in ordine alla collocazione dei carriaggi e delle roulotte di abitazione;
- l) garantire le necessarie condizioni di sicurezza, ottemperando integralmente alle eventuali disposizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e degli altri organi competenti, e mantenendo in piena efficienza l'attrazione;
- m) ottemperare ai disposti inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- n) osservare l'orario di apertura e chiusura del Parco indicato nella concessione e tenere ininterrottamente aperta e illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
- o) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione ad esercitare, salvo comprovata causa di forza maggiore;
- p) usare gli amplificatori del suono in modo da non disturbare la quiete e il riposo delle persone, nonché il pubblico presente, gli altri esercenti, gli spettacoli e trattenimenti pubblici ed ogni altra attività consentita, rispettando le prescrizioni stabilite allo scopo dall'Autorità comunale;
- q) esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa, ove questa esista) le tariffe, e non applicare alcuna variazione ai prezzi e alle condizioni delle prestazioni, rispetto alle tariffe esposte;
- r) mantenere la massima pulizia e decoro dell'area ove sostano le attrazioni, le abitazioni e i mezzi di trasporto, provvedendo a proprie spese, tramite l'azienda preposta, allo smaltimento giornaliero dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dall'attività esercitata e alla pulizia finale dell'area;
- s) provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, previo apposito contratto da stipularsi con l'Azienda Energetica Municipale;
- t) installare un adeguato numero di estintori di tipo omologato, se prescritti;
- u) provvedere alla revisione giornaliera delle condizioni di montaggio e alla verifica dell'efficienza dei dispositivi elettrici, ivi compreso l'eventuale impianto autonomo di illuminazione di sicurezza; i relativi controlli devono essere effettuati prima di iniziare l'attività e, comunque, più volte nel corso della giornata;
- v) sospendere immediatamente l'attività, nel caso di malfunzionamento o di avaria;
- w) rispettare le norme dei contratti di lavoro per il personale dipendente e quelle per l'impiego di cittadini extracomunitari;
- x) porre a disposizione gratuita i propri impianti, in occasione della Festa riservata ai Bambini, di cui al successivo art. 42;
- y) consentire, in ogni momento, anche fuori degli orari di apertura al pubblico del

Parco, l'accesso alle forze dell'ordine, per l'espletamento dei controlli di competenza;

z) osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dagli Agenti e Funzionari Comunali e dalle altre Autorità competenti.

4. Se, per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza dell'autorizzazione, essi devono fare richiesta scritta al Comune, che rilascerà, in caso di accoglimento, il necessario nulla osta; qualora, in caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'operatore agisse di sua iniziativa violando le disposizioni, sarà escluso da nuove assegnazioni per la stessa area per un periodo di anni uno.

5. Il concessionario segnalerà all'Amministrazione Comunale se persone, abitazioni o mezzi di trasporto sostano abusivamente nell'area avuta in concessione.

Art. 35 Tariffe e canoni

1. La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante è subordinata al pagamento del relativo canone, calcolato in ragione della superficie e della durata dell'occupazione, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale, della TARSUG, e di ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti.

2. Dell'avvenuto pagamento del canone e altro, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che sarà fatta richiesta.

3. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o frazionato con causali diverse (occupazione area attrazioni, area roulottes, ecc...)

4. Il pagamento deve essere effettuato, a pena di decadenza, e secondo le modalità e i termini comunicati dall'Ufficio Comunale competente.

5. Il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà la revoca dell'autorizzazione, il non riconoscimento della partecipazione, ai fini dell'anzianità, e l'esclusione dell'operatore da nuove assegnazioni per almeno un anno; nel caso, ciò si ripeta due volte nel corso di un quinquennio, sarà anche azzerato il punteggio relativo all'anzianità di frequenza.

6. Sono a totale carico degli operatori le spese per eventuali allacciamenti elettrici temporanei, e quelle per i consumi idrici ed elettrici.

Art. 36 Deposito cauzionale

1. La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello Spettacolo Viaggiante è subordinata al versamento di un congruo deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale e/o dell'effettivo utilizzo dell'area, nella misura e nel termine indicato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

2. Il deposito cauzionale dovrà essere versato entro 10 giorni dalla data in cui si è avuta notizia dell'accoglimento dell'istanza e, comunque, prima dell'inizio della manifestazione, a pena di decadenza della concessione.

3. La restituzione di tutto o parte del deposito cauzionale viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e/o delle tariffe dovute, la messa in pristino stato del suolo comunale, in caso di manomissione, e la mancanza di danni alle proprietà comunali.

4. In caso di mancata occupazione del suolo e qualora l'interessato abbandoni l'area prima del termine di scadenza della concessione, salvo giustificato motivo, non si fa luogo alla restituzione del deposito.

5. La cauzione sarà inoltre incamerata integralmente, in caso di violazione del divieto di sub-

concessione dell'area, per mancato pagamento della quota stabilita a titolo di concorso alle spese di promozione del Parco e, in misura proporzionale all'infrazione commessa, per le altre violazioni alle norme del Regolamento.

6. L'Amministrazione Comunale potrà derogare alla richiesta del deposito cauzionale per le imprese che si trovino in disagiate condizioni economiche, e quando l'occupazione non superi i 7 giorni consecutivi.

Art. 37 Responsabilità

1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che si dovessero verificare nel periodo della concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

2. Restano ferme la responsabilità del costruttore per eventuali difetti di fabbricazione e quella dell'esercente per l'eventuale usura dei congegni e meccanismi e per l'uso improprio e la cattiva manutenzione delle attrezzature.

3. I concessionari devono stipulare polizza assicurativa, agli effetti della responsabilità civile verso i terzi, per tutti gli eventuali danni causati dall'esercizio dell'attività.

4. L'Amministrazione Comunale è inoltre sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle attrazioni dipendenti da calamità naturali quali incendi, inondazioni, terremoti, ecc..

Art. 38 Allestimento e funzionamento del Parco

1. L'allestimento materiale del Parco avviene sotto il controllo e la vigilanza degli Agenti e Funzionari incaricati dall'Amministrazione Comunale.

2. La disposizione delle attrazioni è stabilita dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto a cui è eventualmente affidata l'organizzazione e la gestione del Parco.

3. L'Amministrazione Comunale impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del Parco (uso degli apparecchi sonori, orari, rispetto delle norme igienico sanitarie, rimozione rifiuti, ecc...).

4. L'area da utilizzare per l'attrazione sarà assegnata in loco, previa predisposizione di apposita planimetria, salvo che l'organico del Parco risulti stabilito in via permanente.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia, per motivi di pubblico interesse e a suo insindacabile giudizio, la facoltà di operare eventuali spostamenti che si rendessero necessari per conferire al Parco la migliore funzionalità, senza che i concessionari possano vantare pretese o indennizzi di qualsiasi natura.

6. È assolutamente vietato installare nel Parco Divertimenti qualsiasi altra attrazione, anche se di piccole dimensioni.

Art. 39 Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro

1. Nell'allestimento del Parco, si terrà conto della necessità di assicurare una sufficiente distanza tra padiglione e padiglione e fra i carriaggi di trasporto, per evitare che l'eventuale incendio dell'uno possa propagarsi all'altro.

2. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire l'assoluta incolumità degli operatori e dei frequentatori del Parco.

3. Ogni attrezzo, struttura o meccanismo deve essere atto all'uso cui è destinato e la sua

manutenzione deve essere curata giornalmente dagli esercenti.

4. Nessun pericolo deve derivare, a causa del funzionamento della struttura, al pubblico che frequenta il Parco, né a quello che passa nelle vicinanze.

5. Devono essere eliminate cause di incendio non solo nei padiglioni, ma anche nei parchamenti dei carri di trasporto del materiale e del personale addetto alle varie abitazioni.

6. È fatto divieto di:

- detenere bombole di gas nelle aree destinate alle attrazioni, salvo autorizzazione dei Vigili del Fuoco;
- effettuare travasi di liquidi infiammabili o combustibili in presenza di pubblico e senza essere muniti di adeguati mezzi antincendio;
- posare al suolo cavi elettrici senza adeguata protezione; detti cavi devono essere interrati o protetti.

7. Tutti i quadri elettrici e le colonnine di alimentazione (A.E.M.) devono essere resi inaccessibili al pubblico e tenuti chiusi a chiave o con altro idoneo sistema.

8. Per le attrazioni chiuse con presenza di pubblico all'interno (quali castelli incantati, cinesfera, padiglioni e sale intrattenimenti, ecc...) è necessaria la dotazione di impianto autonomo di illuminazione di emergenza, perfettamente funzionante.

9. Per le attrazioni consistenti in giostre di qualsiasi tipo, otovolanti e simili, l'operatore, prima di ogni partenza, si dovrà accertare che il sistema di bloccaggio del serramento di chiusura di ogni vagoncino sia perfettamente chiuso.

10. Per le armi dei tiri a segno devono essere adottati idonei sistemi di sicurezza, atti ad evitare che si colpiscano accidentalmente le persone.

11. I titolari di tali attrazioni devono osservare le seguenti prescrizioni supplementari:

- aver adempiuto agli obblighi di legge per la detenzione di armi;
- non effettuare il tiro a segno su animali di qualunque specie;
- non effettuare il tiro a segno su bersagli situati all'esterno del padiglione;
- i bersagli siano situati in modo che i proiettili e le frecce che non colpiscono il bersaglio cadano direttamente al suolo e non possano rimbalzare all'indietro, verso il tiratore.

12. Per i tiri a barattolo, dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza.

13. È fatto, inoltre, divieto di sostare con le roulottes di abitazione in Via al Porto, e negli spazi a verde, circolare con auto e motoveicoli in presenza di pubblico, lasciare cani liberi senza guinzaglio, porre in mostra oggetti od attrezzi familiari.

14. I prodotti commestibili non confezionati devono essere adeguatamente protetti.

15. I servizi igienici a disposizione del Parco devono essere tenuti costantemente puliti, disinfettati e muniti di sapone liquido murale, asciugamani a perdere, carta igienica e cestini portarifiuti, ed opportunamente segnalati.

16. Tutta l'area in uso al pubblico deve essere munita di un numero sufficiente di contenitori portarifiuti.

17. I chioschi dove si usa olio di frittura devono essere dotati di idonei recipienti per lo smaltimento dell'olio esausto.

18. Gli scarichi di tutti i caravans devono essere immessi nella pubblica fognatura.

19. La vendita di bibite in contenitori di vetro deve essere effettuata tramite travaso in bicchieri di plastica a perdere, con tassativo divieto di fare uso di contenitori in vetro.

20. Nell'ambito dei complessi costituenti attrazioni dello spettacolo viaggiante non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume; il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale

divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

21. E' vietato mettere in palio bottiglie contenenti bevande alcoliche;

22. Il volume degli amplificatori e riproduttori sonori deve essere contenuto entro i limiti di rumorosità, stabiliti dalle vigenti norme, e deve comunque essere convenientemente ridotto dopo le ore 23.00, al fine di non arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

23. Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità e sicurezza, ovvero costituisca elemento di disturbo al Parco, l'Amministrazione Comunale potrà richiamare la ditta titolare e, in caso di recidiva, potrà chiederne la rimozione e disporre l'esclusione del titolare dalle future edizioni del Parco, fino ad un massimo di tre anni.

24. Dell'apertura del Parco viene data tempestiva notizia alle forze dell'ordine, trasmettendo anche l'elenco degli attrazionisti ammessi, ai fini della predisposizione dei servizi di vigilanza.

25. Qualora, durante la manifestazione, nel Parco Divertimenti vengano compiuti atti vandalici, ovvero si verificano disordini, l'Amministrazione Comunale, sentita l'Autorità di P.S., si riserva di sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento del Luna Park, in via provvisoria o definitiva, a seconda della gravità dei fatti accertati.

Art. 40 Durata e orario

1. La durata del Parco è fissa e vincolante per tutti i partecipanti.

2. Solo a seguito di richiesta preventiva e motivata possono essere consentiti il montaggio e/o lo smontaggio anticipato di una o più attrazioni, a condizione che non si arrechino gravi scompensi alla funzionalità del Parco.

3. Per il Luna Park di S. Pietro, la permanenza è obbligatoria fino a tutto il 29 giugno (ovvero fino alla domenica in cui si svolge la Fiera merceologica, se successiva al 29 giugno), con l'attrazione perfettamente montata, salvo i casi di deroga previsti dal presente Regolamento.

4. L'orario di funzionamento del Parco è stabilito con provvedimento del Sindaco, sentita la Consulta di cui all'art. 10 del presente Regolamento, sulla scorta dei seguenti indirizzi generali:
giorni feriali:

- mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.30 apertura facoltativa -divieto di uso di altoparlanti ed emissione di musica;
- pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 0.30 g.s. – apertura facoltativa;
- Venerdì e Sabato: possibilità di protrazione fino alle ore 1.00 g.s.
- uso degli altoparlanti ed emissione di musica dalle ore 16.00 alle ore 23.00. Dopo le 23.00 solo annuncio corse a volume molto moderato.

giorni festivi:

- continuato dalle ore 9.00 alle ore 0.30 g.s. -uso degli altoparlanti ed emissione di musica, a volume moderato, dalle ore 16.00 alle ore 23.00. Dopo le 23.00 solo annuncio corse a volume molto moderato.

5. Nelle ore pomeridiane dei giorni feriali e quelli festivi l'impiego di altoparlanti per riproduzioni musicali è consentito, a volume moderato, esclusivamente dalle ore 16.00 alle ore 23.00.

Art. 41 Roulottes di abitazione e mezzi di trasporto

1. La sistemazione delle roulottes di abitazione e dei mezzi di trasporto, da dichiarare preventivamente nella domanda, come dal punto f) del comma 6 dell'art. 8, dei concessionari e dei loro mezzi di trasporto, avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione e secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Municipale.

2. Compatibilmente con la disponibilità di spazio, ad ogni operatore partecipante al Parco sarà concessa un'area di sosta per la sistemazione della propria roulotte di abitazione, nell'apposita zona attrezzata adiacente al Parco, nonché un'eventuale seconda area, da utilizzare

esclusivamente per le abitazioni di eventuali genitori o figli al seguito dell'operatore concessionario.

3. All'assegnazione degli spazi provvederà il personale della Polizia Municipale.

4. Gli spazi che dovessero residuare dopo l'assegnazione effettuata con le modalità di cui al comma 2, potranno essere concessi ad altri operatori che ne facciano richiesta, in relazione a documentate esigenze e in modo da garantire un'equa distribuzione.

5. I parcheggi di sosta saranno numerati. Solo il contrassegno darà diritto ad occupare il posteggio assegnato per l'abitazione.

6. È fatto assoluto divieto di sistemare nelle adiacenze del Parco Divertimenti o nel luogo adibito a parcheggio, abitazioni, od altri veicoli pertinenti a persone estranee al Parco ed adibire ad uso diverso i mezzi autorizzati.

7. Nell'area dove sostano le predette attrezzature deve essere collocato un sufficiente numero di contenitori per i rifiuti.

TITOLO IV IMPIANTI MINORI

Art. 42 Complessi non costituenti Parchi Tradizionali

1. Per complessi non costituenti Parchi Tradizionali si intendono i parchi minori, composti da due o più attrazioni, fino ad un massimo di cinque, di cui non più di tre grandi attrazioni.

2. Per tali complessi valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente Regolamento per i Parchi Tradizionali e le disposizioni di cui al Titolo III, fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti.

3. Le domande, redatte a sensi del precedente art. 8, devono pervenire almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

4. I complessi di cui al presente Titolo possono agire in qualsiasi periodo dell'anno ad eccezione del periodo compreso tra il 60° giorno antecedente l'installazione del Parco Tradizionale e la sua conclusione.

5. Tuttavia, in casi particolari, l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare detti complessi anche nel periodo sopra indicato, quando l'installazione non rechi pregiudizio all'esercizio del Parco Tradizionale.

6. Per evitare difficoltà nell'esercizio delle manifestazioni di cui trattasi, tra un complesso e l'altro dovranno trascorrere almeno 60 giorni.

7. Nei periodi consentiti, nella tradizionale area del Luna Park di S. Pietro potranno essere autorizzate ad agire contemporaneamente non più di quattordici attrazioni.

8. È facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere un deposito cauzionale a tutela di eventuali danni arrecati alle aree, secondo le modalità di cui all'art. 36.

9. Le domande presentate verranno esaminate in rapporto alla disponibilità dell'area, preventivamente individuata.

Art. 43 Singola attrazione

1. Anche l'individuazione delle aree per l'installazione di singole attrazioni è disposta dalla Giunta Comunale.

2. L'installazione di singole attrazioni può essere prevista in aree diverse da quelle destinate ai Parchi Tradizionali, purché previamente individuate, a sensi dell'art. 9 della Legge 337/68.

3. Qualora venga richiesto di installare singole attrazioni dello spettacolo viaggiante in aree non comprese nell'elenco predisposto annualmente a sensi dell'art. 9 della Legge 18.3.1968, n. 337, è in facoltà dell'Amministrazione, valutata l'idoneità dell'ubicazione e l'effettivo interesse dell'iniziativa per i cittadini, di concedere l'area a titolo sperimentale, nelle more del suo eventuale inserimento nell'elenco.

4. In tal caso, si provvederà a dare notizia della sperimentazione, a mezzo di apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio, così da consentire anche ad altri operatori interessati di presentare domanda; qualora pervenga una pluralità di richieste, l'area sarà assegnata, sulla base di un'apposita graduatoria, compilata tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 22 – comma 4, lettere c) d) -dando la preferenza, in caso di parità, nell'ordine, al primo richiedente, che ha proposto l'area, agli operatori con maggior anzianità di appartenenza alla categoria, in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

5. La domanda deve essere presentata al Sindaco, almeno 60 giorni prima della data di inizio prevista, e completa di tutti gli allegati necessari al fine della concessione dell'area.

6. Il periodo massimo di concessione viene stabilito discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale.

7. Alla fattispecie si applicano le disposizioni stabilite per i Parchi Divertimento, in quanto compatibili.

TITOLO V CONCESSIONI PLURIENNALI

Art. 44 Criteri per le concessioni novennali di area

1. Alle concessioni di durata novennale di aree comunali disponibili possono concorrere gli operatori che, all'atto della richiesta, siano in possesso della licenza comunale relativa all'attrazione richiesta e non siano già fruitori di concessioni pluriennali o permanenti del Comune.

2. Il concessionario di una attrazione novennale si impegna con atto notorio a non esercitare su tutto il territorio nazionale una qualsivoglia attrazione dello Spettacolo Viaggiante fino alla durata a proprio nome della concessione stessa.

3. Ai fini della individuazione di tali aree, si terrà conto dei bacini di utenza e della distanza di rispetto commisurata alla tipologia e consistenza dell'insediamento.

4. I bacini di utenza verranno stabiliti dalle statistiche aggiornate che il Comune fornisce attraverso il Servizio Demografico.

5. È vietata tassativamente la subconcessione o la concessione d'uso dell'area a terzi; è tuttavia consentita la sostituzione temporanea del titolare nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 33.

6. Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni previste al riguardo, compresa la concessione edilizia, se richiesta.

7. Sono a carico del concessionario, oltre al corrispettivo annuo, le eventuali spese per attrezzare l'area, su progetto approvato dai Servizi competenti, e gli oneri relativi alla gestione.

8. Ogni responsabilità inerente e dipendente dall'uso dell'attrazione è assunta dal concessionario.

9. L'Amministrazione potrà disporre la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di comprovato interesse pubblico e la decadenza per inosservanza delle clausole concessorie.

10. Cessata la concessione, l'area dovrà essere rimessa nella piena disponibilità del Comune e nel pristino stato, entro 30 giorni dalla scadenza, senza diritto di indennizzo alcuno, con sgombero d'ufficio in caso di inottemperanza.

11. Per le nuove concessioni, l'assegnazione viene fatta con le modalità indicate nel precedente art. 7.

TITOLO VI CIRCHI EQUESTRI

Art. 45 Definizioni

1. Per complessi circensi e simili, ai fini del presente regolamento, si intendono le attività spettacolari ed i trattenimenti compresi nell'elenco ministeriale di cui alla Legge 337/1968 approvato con D.M. del 23 aprile 1969 e successive integrazioni, nelle seguenti Sezioni:

III Teatri Viaggianti

IV Circhi equestri

V - Esibizioni moto-auto acrobatiche.

2. Sono esclusi dall'applicazione delle norme previste dal presente regolamento le attività dei Teatri di burattini.

Art. 46 Disposizioni generali

1. Le aree destinate ad ospitare le attività di cui all'art. 45 possono essere utilizzate a tale scopo nell'arco dell'anno solare, nel periodo dal 15 ottobre al 15 novembre.

Il periodo indicato potrà essere modificato dal Comune per motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore. Non potrà essere autorizzato più di un complesso nello stesso periodo.

2. Le aree destinate ad ospitare attività circensi vengono definite con apposito atto di Giunta Comunale.

3. Tutte le aree devono possedere i requisiti di sicurezza previsti dal D.M. 19/08/1996 Titolo VII.

4. Il periodo degli spettacoli, di norma, non deve essere inferiore a giorni 4, compreso sabato e domenica, e l'occupazione dell'area non può superare la durata di 15 giorni. L'Amministrazione Comunale può comunque derogare ai predetti limiti di durata, per comprovati motivi.

5. Il periodo preciso di permanenza del complesso circense e simili e la data di inizio del ciclo di rappresentazioni dovranno essere concordati anticipatamente con l'Amministrazione Comunale.

6. Eventuali proroghe dovranno essere richieste all'Amministrazione Comunale, almeno 3 giorni prima del termine della manifestazione, salvo i casi di comprovata urgenza.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani.

8. Il comma precedente si applica anche ai soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi di deroga previsti dalle norme vigenti.

Art. 47 Domanda per la concessione delle aree

1. Le domande devono essere presentate telematicamente esclusivamente tramite la piattaforma comunale e devono pervenire all'Amministrazione Comunale nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il 31 dicembre dell'anno precedente per il quale si richiede l'occupazione. Le domande presentate in data anteriore o posteriore a detti periodi non saranno prese in considerazione e verranno archiviate dall'ufficio competente.

2. Nella domanda l'interessato dovrà specificare i seguenti dati:

j)

- a) generalità complete del richiedente (dati anagrafici e fiscali del titolare) e/o del legale rappresentante, sede e recapito anche telefonico a cui inviare le comunicazioni; indicazione dell'insegna con la quale il circo opera;
- b) indicazioni di tipologia di spettacolo proposto (anche mediante sito internet di riferimento), indicazione delle piazze autorizzate nell'ultimo anno e programma di massima degli spettacoli;
- c) tipo dell'impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso impianto (comprendente di mezzi al seguito);
- d) codice identificativo dell'attività;
- e) numero dei posti a sedere che si chiedono nello specifico per Cremona;
- f) solo per i circhi il numero degli addetti risultante dalla dichiarazione Enpals riferita alla media mensile calcolata nei sei mesi antecedenti la data della domanda;
- g) date richieste per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del periodo indicato nel comma 47, con la precisazione della data di inizio e fine dell'occupazione dell'area e degli spettacoli;
- h) indicazione della superficie complessiva utilizzata per la sosta dei carriaggi e abitazioni;
- i) ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

3. Alla domanda dovranno essere allegate:

- 1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulti il possesso della licenza annuale rilasciata dal Comune di residenza, con i relativi estremi di rilascio riportante il codice identificativo del complesso;
- 2) in caso di Società, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, con relativi estremi;
- 3) fotografie a colori aggiornate della struttura che si intende installare
- 4) planimetria di massima riportante la collocazione, sull'area richiesta, di tutte le strutture principali ed di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte, attrezzature di supporto e dei relativi servizi);
- 5) copia della polizza assicurativa Responsabilità civile contro danni a terzi relativa al complesso circense che si intende installare, in corso di validità;
- 6) relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante le strutture e gli impianti da installare;
- 7) versamento dei diritti istruttori.

4. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, in presenza di un complesso circense con animali il contenuto della domanda e gli allegati da presentare a corredo devono essere integrati con quanto previsto dalle disposizioni contenute nel regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali.

5. Il richiedente potrà inoltre allegare ogni altro atto o documento utile in suo possesso.

6. Le domande che non conterranno gli elementi suindicati dovranno essere regolarizzate nei termini stabiliti dal competente Ufficio Comunale.

7. Le domande non regolarizzate nei termini saranno respinte.

Art. 48 Criteri di concessione

1. Alle attività di cui all'articolo 45, in caso di domande concorrenti per il periodo di cui all'articolo 47, l'area è concessa applicando in via prioritaria i seguenti criteri :

- complesso che non utilizza animali nei propri spettacoli e che non allestisce zoo o serragli con animali;
- complesso appartenente alla classe superiore;
- complesso che non si è mai esibito in Città o che non si è esibito da un maggior numero di anni. Il riconoscimento del criterio verrà effettuato dall'ufficio in base ai dati contenuti nella licenza comunale.

2. In caso di ulteriore parità si procederà all'assegnazione dell'area secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda

3 L'Amministrazione Comunale si riserva di non ammettere alla valutazione di cui al comma 1 i complessi :

- non ritenuti adeguati all'importanza della piazza per tipologia di spettacolo, dimensione e qualità dell'offerta;
- non conformi alle disposizioni contenute nel regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali, con particolare riferimento all'articolo 45 "Limitazioni al parco animali" del medesimo regolamento comunale .

4. In caso di rinuncia dell'assegnatario, l'area viene concessa al complesso che segue, secondo l'ordine di priorità di cui sopra e sempre nel rispetto di quanto indicato nel regolamento.

5 L'Amministrazione Comunale altresì si riserva di escludere per anni 5 (cinque) i complessi che abbiano commesso infrazioni in occasione di precedenti concessioni, oppure abbiano rinunciato senza valida motivazione alla piazza già assegnata o non si siano presentati senza dare alcuna comunicazione in tempo utile per assegnare l'area ad altro complesso.

Art. 49 Rilascio delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale, esaminate le varie richieste e proceduto a quanto stabilito dall'articolo precedente, darà comunicazione dell'avvenuta ammissione agli interessati.

2. La concessione sarà rilasciata solo previa presentazione di garanzia fidejussoria che preveda l'esclusione della preventiva escussione del soggetto garantito pari a 1.000,00 € entro i termini stabiliti nella lettera di ammissione a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area. La mancata presentazione entro tale termine comporta la decadenza dall'ammissione, sarà considerata tacita rinuncia senza valida motivazione e l'ufficio procederà all'assegnazione ad altro complesso.

3. Nel caso in cui il concessionario rinunci alla occupazione dell'area, la fidejussione sarà interamente incamerata nelle casse comunali, salvo che la rinuncia sia determinata da motivi di forza maggiore, documentati e riscontrabili dall'Amministrazione.

4. La concessione dell'area è inoltre subordinata:

- al versamento del deposito cauzionale nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale a copertura di eventuali danni provocati all'Amministrazione.

- al pagamento del canone previsto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal relativo regolamento comunale e di ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti;
- ai preventivi accordi e contratti per il servizio di rimozione rifiuti e per gli allacciamenti alle diverse utenze.

5. Il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà il mancato rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico nonché il mancato rilascio del titolo autorizzativo ad effettuare gli spettacoli e l'esclusione dalla piazza per un periodo di almeno due anni.

6. Prima dell'inizio dell'attività, ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, l'interessato dovrà produrre telematicamente l'ulteriore documentazione che il settore comunale competente si riserva il diritto di chiedere ai fini dell'acquisizione del parere della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

7. Tutta la documentazione prodotta telematicamente dovrà essere tenuta dal concessionario anche in formato cartaceo a disposizione della commissione di vigilanza.

8. La mancata integrazione della domanda comporterà il mancato rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione degli spettacoli.

9. In presenza di un complesso circense con animali per quanto riguarda gli allegati da presentare a corredo, si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali ed in particolare all'articolo 37 "Domanda".

Art. 50 Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro

1. Le attività di cui al presente titolo dovranno rispettare tutte le normative in materia di sicurezza, rumore, igienico sanitarie e di polizia veterinaria, ordine, quiete pubblica e decoro.

Art. 51 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone o cose.

2. Il concessionario di area comunale deve rispettare, a pena di revoca della concessione, le seguenti condizioni per l'installazione e l'esercizio dell'attività:

- ritirare il permesso di occupazione di suolo pubblico, prima del rilascio dell'autorizzazione ad effettuare gli spettacoli. Il mancato ritiro del permesso di occupazione di suolo pubblico comporta l'allontanamento dall'area e l'esclusione dalle piazze comunali per il periodo di due anni;
- adempiere a tutte le disposizioni impartite dal Comune circa la collocazione e l'esercizio dell'attività;
- non manomettere il suolo concesso, senza apposita autorizzazione del Comune;
- rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione stabilite dall'Amministrazione Comunale, rimettendo tempestivamente a propria cura e spese ed a

- perfetta regola d'arte in pristino l'area avuta in concessione;
- iniziare e terminare l'attività e l'installazione nelle date previste;
- attenersi alle disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale, in ordine alla collocazione dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
- osservare l'orario di apertura e chiusura indicato nella concessione;
- esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa, ove questa esista) le tariffe e non applicare alcuna variazione ai prezzi e alle condizioni delle prestazioni, rispetto alle tariffe esposte;
- mantenere la massima pulizia e decoro dell'area in concessione, provvedendo a proprie spese tramite l'azienda preposta allo smaltimento giornaliero dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dall'attività esercitata e alla pulizia finale dell'area;
- provvedere a proprie spese agli allacci previo apposito contratto da stipularsi con la preposta azienda;
- ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria;
- provvedere alla revisione giornaliera delle condizioni di montaggio e alla verifica dell'efficienza dei dispositivi elettrici ivi compreso l'eventuale impianto autonomo di illuminazione di sicurezza; i relativi controlli devono essere effettuati prima di iniziare l'attività e, comunque, più volte nel corso della giornata - sospendere immediatamente l'attività, nel caso di malfunzionamento o di avaria;
- rispettare le norme dei contratti di lavoro, per il personale dipendente e quelle per l'impiego di cittadini extra comunitari;
- consentire, in ogni momento, anche fuori degli orari di apertura al pubblico, l'accesso alle forze dell'ordine, per l'espletamento dei controlli di competenza;
- osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dagli Agenti e Funzionari Comunali e dalle altre Autorità competenti;
- esibire la documentazione richiesta dagli organi di controllo e vigilanza ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali.

3. Se, per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare le strutture prima della scadenza dell'autorizzazione, essi devono fare richiesta scritta al Comune, che rilascerà, in caso di accoglimento, il necessario nulla osta; qualora, in caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'operatore agisse di sua iniziativa violando le disposizioni, sarà escluso da nuove assegnazioni per un periodo di due anni.

Art. 52 Divieto di sub-concessione -Rappresentanza

1. Anche per i complessi di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 32 e 33, concernenti, rispettivamente, il divieto di sub-concessione e la rappresentanza.

2. L'eventuale installazione di un complesso diverso da quello autorizzato, in base alla documentazione allegata alla domanda, indipendentemente dalle dimensioni, comporta l'esclusione da ogni ulteriore concessione per un periodo di tre annualità, a, l'incameramento integrale della fidejussione e l'obbligo di rimozione immediata di tutte le strutture.

TITOLO VII TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 53 Disposizioni generali per l'impiego degli animali ABROGATO

1. Nell'ambito del territorio comunale, gli animali di qualunque specie impiegati nell'attività

circense e dello spettacolo viaggiante non devono essere sottoposti a maltrattamenti o crudeltà, né essere costretti a compiere attività lesive della dignità della propria specie.

2. È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età.

3. L'autorizzazione all'esercizio di attività comportanti l'impiego di animali è sempre rilasciata previo parere del Servizio Veterinario dell'ASL, ed è subordinata al rispetto delle prescrizioni dallo stesso dettate.

4. Gli animali devono essere custoditi con cura, in spazi idonei a consentire loro piena libertà di movimento anche in relazione alla taglia, adeguatamente nutriti e rifocillati e riparati dal sole e dalle intemperie.

5. L'Amministrazione Comunale potrà dettare ulteriori condizioni per il mantenimento, la stabulazione e l'utilizzo, che risultino necessarie per assicurare il benessere degli animali.

6. È vietato l'utilizzo di animali da affezione e da compagnia in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, comprese le mostre mercato e gli zoo ambulanti, da parte di coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti nei confronti di animali o che da una verifica preventiva risultino non aver ottemperato alle necessarie cure sanitarie degli animali o che li detengano in condizioni di disagio.

7. Sono consentite le esposizioni e i concorsi di bellezza, simpatia e capacità di apprendimento, subordinatamente al rispetto delle norme contro il maltrattamento degli animali e delle disposizioni del presente articolo.

8. Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare di non essere sottoposto a misura di interdizione dall'attività di spettacolo, per recidiva nel reato di maltrattamento di animali, a sensi della Legge 22 novembre 1993, n. 473.

Art. 54 Animali impiegati nei Circhi equestri ABROGATO

1. Nella concessione delle aree, in caso di una pluralità di richieste, saranno preferiti, nell'ordine, i Circhi che abbiano sottoscritto accordi o protocolli d'intesa con gli Enti a rilevanza nazionale preposti alla tutela degli animali, e che dimostrino di rispettarli e quelli che non allestiscono zoo o serragli con animali non impiegati negli spettacoli.

2. È fatto comunque divieto di utilizzare nei Circhi animali il cui trasporto e detenzione siano incompatibili con le caratteristiche biologiche della specie.

3. Le belve e gli altri animali appartenenti a specie pericolose, ancorché mansueti od addomesticati, quando non si esibiscono negli spettacoli, devono sempre essere custoditi in gabbie ermeticamente chiuse a chiave, con sbarre tali da impedire qualsiasi contatto con il pubblico; durante gli spettacoli, la pista del Circo e tutte le zone di transito degli animali devono essere completamente isolate dal pubblico con recinzione continua o altra barriera idonea, di adeguata resistenza.

4. Le gabbie e le scuderie degli animali devono essere costruite e montate con criteri tali da garantire una climatizzazione adeguata all'animale ospitato e l'esercizio di una sufficiente attività motoria.

5. Per eventuali fotografie con il pubblico possono essere utilizzati esclusivamente animali domestici o addomesticati, e purché costantemente sorvegliati, da personale del Circo.

Art. 55 Animali impiegati nello spettacolo viaggiante ABROGATO

1. Di norma, non è consentito detenere, mettere in palio o utilizzare a qualsiasi titolo animali vivi nei Parchi di divertimento e nell'ambito delle altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, allestite nel territorio comunale.

2. Pertanto, le domande per l'installazione di nuove attrazioni, che comprendano la presenza di animali non potranno essere accolte.

3. In deroga a quanto sopra, gli abituali frequentatori del Parco Tradizionale, titolari di rotonde e simili giochi, che mettono in palio animali vivi, potranno essere ammessi con la stessa attrazione, limitatamente alle due edizioni del Luna Park successive all'entra in vigore del presente Regolamento; in seguito, potranno ottenere ancora la concessione solo se avranno provveduto o a sostituire la propria attrazione, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 19, ovvero a riconvertirla, sostituendo gli animali con premi costituiti da oggetti inanimati, salvo che mettano in essere misure atte a garantire condizioni di sicuro benessere per gli animali, che siano riconosciute valide dall'Amministrazione Comunale, alla quale dovranno pertanto presentare, entro lo stesso termine, apposita relazione sugli interventi attuati.

TITOLO VIII PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 56 Revoche ed esclusioni

1. L'inadempienza ad una qualsiasi delle norme del presente Regolamento potrà comportare la revoca immediata della concessione e, per quelle che rivestono particolari gravità, l'esclusione da tutti i Parchi di divertimento autorizzati dal Comune sul territorio comunale, o, nel caso dei Circhi equestri, l'esclusione dalla piazza, per un periodo da uno a cinque anni.

2. Inoltre, se, a causa di tali inadempienze, l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere delle spese, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale di cui agli artt. 36 e 48, fatta salva ogni altra azione che al Comune possa competere.

Art. 57 Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché alle eventuali prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi, e per le quali la legge non preveda sanzioni specifiche, sono punite, a sensi dell'art. 7 bis del T.U. 18.8.2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500, secondo le procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, applicabili nei singoli casi.

2. L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, potrà adottare, previa diffida e/o contestazione degli addebiti all'interessato, provvedimenti amministrativi consistenti in:

- a) revoca della concessione in atto;
- b) incameramento totale o parziale della cauzione, quando questa è dovuta;
- c) esclusione, fino ad un massimo di anni cinque, del trasgressore dalle piazze del territorio comunale;
- d) riduzione del punteggio totale in proporzione all'infrazione commessa, limitatamente agli spettacoli viaggianti.

3. Per il mancato rispetto delle norme relative all'impiego di altoparlanti, nonché ad orari di chiusura del Parco, sarà applicata una sanzione pecuniaria, nella misura stabilita dal Sindaco.

4. La recidiva nell'infrazione all'obbligo di rispettare i limiti massimi di rumorosità comporterà il divieto di continuare ad utilizzare gli apparecchi di riproduzione sonora e musicale, nell'ambito della manifestazione in corso.

5. Per qualsiasi infrazione accertata, potrà comunque essere inflitto il richiamo scritto, che comporta il mancato riconoscimento, ai fini dell'anzianità, della partecipazione alla manifestazione a cui si riferisce l'infrazione.

6. I suddetti provvedimenti sono adottabili anche cumulativamente.

7. L'infrazione del divieto di sub-concessione delle aree e di sostituzione delle attrazioni autorizzate comporta:

- per le aree oggetto di concessione temporanea per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 32;
- per le aree oggetto di concessione pluriennale, la decadenza della concessione e l'automatica risoluzione del relativo contratto, senza diritto per il trasgressore a rimborso od indennizzo alcuno, e con l'obbligo di sgombero dell'area, entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- per le aree date in concessione ai Circhi, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52.

8. In caso di occupazione abusiva d'area, verrà emessa ordinanza immediata dell'attività, e sgombero dell'area, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste.

9. Dei fatti illeciti e delle sanzioni conseguentemente irrogate sarà inviata comunicazione alle Associazioni sindacali di categoria.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58 Norme integrative

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.03.1968, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di esecuzione, il Regolamento locale di igiene, le disposizioni ministeriali riguardanti la materia e le norme relative all'occupazione di suolo pubblico nonché, in quanto applicabili, quelle del vigente Regolamento di Polizia Municipale.

2. Le disposizioni del Titolo VI troveranno applicazione, per quanto compatibili, anche per le manifestazioni spettacolari di natura simile a quella circense.

Art. 59 Norme transitorie e finali

Le domande per l'installazione dei complessi di cui al titolo VI, pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento verranno valutate con i criteri del nuovo titolo VI.

Art. 60 Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.

Art. 61 Abrogazione norme precedenti

1. Restano abrogati il Regolamento Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/1 8809 del 23.3.1993, modificata con successiva deliberazione n. 121/41749 del 13.7.1993, ed ogni altro atto di questo Comune, avente natura regolamentare, che risulti con esso incompatibile.